

Associazione Culturale Marius Genio e Macchina

Sede legale: Pandino (CR), Via della Vignola n. 16

Codice fiscale: 01609510191

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 01/09/2026

Adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e iscrizione al RUNTS - sezione "Altri enti del Terzo settore"

L'anno duemilaventisei, il giorno 01 del mese di settembre alle ore 10.00, in Pandino (Cr) via Della Vignola n.16, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Culturale Marius Genio e Macchina, regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione "Altri enti del Terzo settore";
2. Esame e approvazione del nuovo testo di statuto;
3. Mandato al Presidente per la registrazione del verbale e dello statuto, per la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS e per tutti gli adempimenti conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Sala Cristiana Maria Serafina, in qualità di Presidente, la quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Ferla Roberto.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- gli associati aventi diritto di voto sono n. 4 (quattro);
- sono presenti, personalmente o per delega ove ammessa, n. 4 (quattro) associati;
- l'Assemblea è validamente costituita secondo le disposizioni dello statuto vigente ed è pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la necessità di adeguare integralmente lo statuto associativo alla disciplina del



Codice del Terzo settore, al fine di presentare domanda di iscrizione nel RUNTS nella sezione "Altri enti del Terzo settore", di cui all'art. 46, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 117/2017.

Viene dato atto che l'Associazione intende proseguire, senza soluzione di continuità e senza dar luogo a scioglimento o nuova costituzione, le proprie finalità culturali e artistiche, con particolare attenzione alla promozione e diffusione della cultura e dell'arte, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e alla conoscenza dell'opera di Mario Stroppa detto "Marius", adeguando la propria organizzazione ai principi e alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il Presidente precisa inoltre che l'acronimo "ETS" e la locuzione "Ente del Terzo settore" saranno utilizzati nella denominazione e negli atti a rilevanza esterna soltanto a decorrere dall'effettiva iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Viene quindi data lettura del nuovo statuto, composto da n. 28 articoli, allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di n. 4 (quattro) associati, contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento dell'Associazione alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e di richiedere l'iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri enti del Terzo settore";
2. di approvare integralmente il nuovo statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A", che sostituisce il precedente statuto a decorrere dalla sua approvazione, salvo le clausole la cui efficacia è espressamente subordinata all'iscrizione al RUNTS;
3. di stabilire che, fino all'effettiva iscrizione nel RUNTS, l'Associazione continui a utilizzare la denominazione "Associazione Culturale Marius Genio e Macchina" e che, dalla data di iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore", assuma e utilizzi la denominazione "Associazione Culturale Marius Genio e Macchina ETS"
4. di dare atto che l'adeguamento statutario non determina la costituzione di un nuovo ente e che



l'Associazione conserva i rapporti giuridici attivi e passivi, il patrimonio, i libri sociali, i diritti e gli

obblighi già facenti capo all'ente;

5. di conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere per provvedere alla registrazione del presente verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate, nonché per presentare l'istanza telematica di iscrizione al RUNTS e compiere ogni adempimento connesso e conseguente;
6. di autorizzare il Presidente ad apportare al verbale e allo statuto le eventuali modifiche meramente formali, non sostanziali o di coordinamento richieste dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ufficio RUNTS competente ai fini della registrazione o dell'iscrizione, riferendone alla prima Assemblea utile;
7. di demandare al Consiglio Direttivo ogni ulteriore adempimento organizzativo necessario per l'operatività dell'Associazione quale Ente del Terzo settore, compresi l'istituzione e l'aggiornamento dei libri sociali e, se presenti volontari non occasionali, del relativo registro.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore

11.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ferla Roberto

Presidente

Sala Cristiana Maria Serafina

REGISTRATO A CREMA IL -4/9/2025

AL N. 299 SERIE 3

PAGATI EURO € 200,00 +

 IL Funzionario
Davide Lucchi



ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARIUS GENIO E MACCHINA" STATUTO ETS

ART. 1 DENOMINAZIONE, NATURA E DISCIPLINA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), l'associazione denominata "Associazione Marius Genio e Macchina".

A decorrere dall'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assume la denominazione "Associazione Culturale Marius Genio e Macchina ETS" e utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", nei termini previsti dalla legge.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pandino (CR), attualmente in Via della Vignola n. 16.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, sezioni, recapiti, uffici o delegazioni.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la cultura e l'arte in tutte le loro manifestazioni, con particolare attenzione alla conoscenza, tutela, valorizzazione e diffusione dell'opera di Mario Stroppa detto "Marius" e, più in generale, del patrimonio culturale, artistico, storico e identitario del territorio.

L'Associazione favorisce la partecipazione culturale, la diffusione della conoscenza, l'educazione e la formazione, il dialogo intergenerazionale e interculturale e la collaborazione con enti pubblici, enti



del Terzo settore, istituzioni culturali, scuole, università e soggetti privati coerenti con le finalità associative.

ART. 4 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, con particolare riferimento alle seguenti:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), CTS;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f), CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), CTS.

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere, organizzare e gestire mostre, esposizioni, rassegne, manifestazioni, eventi culturali e artistici, conferenze, convegni, incontri, dibattiti, seminari, laboratori, visite guidate e iniziative divulgative;
- promuovere la conoscenza dell'opera di Mario Stroppa detto "Marius", curando attività di studio, catalogazione, documentazione, archiviazione, conservazione, valorizzazione e diffusione, nel rispetto della normativa applicabile;
- collaborare alla programmazione e alla gestione di musei, spazi espositivi, archivi, raccolte, biblioteche, centri culturali e luoghi della cultura, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- realizzare pubblicazioni, cataloghi, periodici, strumenti audiovisivi, contenuti digitali e materiali



didattici o divulgativi, anche attraverso siti internet, social network e altri mezzi di comunicazione;

- promuovere attività educative e formative, laboratori creativi e percorsi di sensibilizzazione rivolti agli associati, ai giovani, alle scuole e alla cittadinanza;
- favorire scambi culturali e rapporti con associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, istituzioni, musei, scuole, università e organismi italiani o stranieri;
- partecipare a bandi, progetti e programmi promossi da enti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali, purché coerenti con le finalità statutarie;
- promuovere iniziative finalizzate alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione responsabile dei beni culturali e artistici del territorio.

ART. 6 ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio secondo quanto previsto dalla legge.

A titolo esemplificativo, ove consentito dalla normativa, possono rientrare tra le attività diverse la cessione di cataloghi, pubblicazioni, riproduzioni, gadget e altri beni strettamente connessi alle finalità associative, nonché servizi accessori alle iniziative culturali.

ART. 7 RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di raccolta fondi sono rendicontate e documentate secondo la normativa vigente.



ART. 8 PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e avanzi di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo quanto previsto dalla legge.

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da quote associative; contributi pubblici e privati; liberalità, donazioni e lasciti; raccolte fondi; rendite patrimoniali; proventi derivanti dalle attività di interesse generale; proventi delle attività diverse; rimborsi derivanti da convenzioni; contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali; ogni altra entrata ammessa dalla legge.

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche e, ove compatibile con la natura associativa dell'ente, gli enti pubblici o privati che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire alla loro realizzazione.

Il rapporto associativo è uniforme. È esclusa ogni discriminazione e non sono ammesse categorie di associati alle quali siano attribuiti diritti sociali diversi. Eventuali qualificazioni onorifiche possono essere attribuite senza incidere sui diritti associativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

ART. 11 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo,



dichiarando di condividere le finalità statutarie, di conoscere e accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di impegnarsi a rispettare le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri, nel rispetto della legge e del presente statuto.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, esaminare i libri sociali nei modi previsti dal presente statuto, ricevere informazioni sull'attività dell'Associazione e partecipare alle Assemblee con diritto di voto secondo la legge e il presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Gli associati che siano enti esercitano il diritto di voto mediante il proprio rappresentante legale o un soggetto da questo delegato.

Gli associati sono tenuti a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere comportamenti coerenti con le finalità associative e a versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decesso della persona fisica, estinzione dell'ente associato, mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti oppure esclusione per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e concessione all'interessato di un congruo termine per presentare osservazioni. La decisione deve essere

motivata e comunicata all'interessato.

Contro l'esclusione l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide nella prima riunione utile.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio associativo.

ART. 14 VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto degli artt. 17 e seguenti CTS.

Il volontario svolge la propria attività personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge; sono vietati rimborsi spese forfetari.

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo la normativa vigente.

ART. 15 LAVORATORI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni del CTS e della normativa vigente.

I rapporti di lavoro e collaborazione devono essere funzionali allo svolgimento delle attività statutarie e gestiti nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

ART. 16 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo, quando obbligatorio o nominato dall'Assemblea; il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti, quando obbligatorio o nominato dall'Assemblea.

Le cariche associative sono elettive. L'eventuale attribuzione di compensi ai componenti degli organi sociali è ammessa esclusivamente nei limiti e alle condizioni consentite dal CTS e dalla normativa vigente, fermo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta in ragione della carica.

ART. 17 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata con avviso scritto, anche mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, inviato almeno otto giorni prima della riunione e contenente luogo, data, ora, ordine del giorno e, se prevista, le modalità di partecipazione a distanza.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione al dibattito e l'espressione del voto.

ART. 18 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria: approvare il bilancio di esercizio; nominare e revocare i componenti degli organi sociali; nominare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati; approvare eventuali regolamenti; definire gli indirizzi generali dell'Associazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sullo scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del

patrimonio residuo.

ART. 19 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. Delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, nei limiti previsti dall'art. 24 CTS. I componenti degli organi amministrativi e di controllo e i dipendenti dell'Associazione non possono ricevere deleghe, nei casi previsti dalla legge.

ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da tre a sette, eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, salvo quanto consentito dalla legge.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

In particolare, attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone i programmi di attività e il progetto di bilancio; delibera sulle domande di ammissione e sulle esclusioni; determina la quota associativa annuale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; istituisce eventuali gruppi di lavoro; delibera in



materia di personale e collaborazioni; stipula contratti, convenzioni e accordi; cura l'amministrazione del patrimonio e gli adempimenti verso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione del primo dei non eletti, se disponibile; il componente cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio decade e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

ART. 21 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende all'attività dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Esso esercita le funzioni e i poteri previsti dalla legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i



compiti di monitoraggio previsti dal CTS.

ART. 23 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, persona fisica o società iscritta nell'apposito registro, è nominato nei casi previsti dall'art. 31 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, salvo che la revisione legale sia esercitata dall'Organo di controllo nei casi consentiti dalla legge.

ART. 24 LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI ESAME

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 CTS e, in particolare: il libro degli associati; il libro dei verbali delle Assemblee; il libro dei verbali del Consiglio Direttivo; gli eventuali libri degli altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'esame avviene presso la sede sociale o in altro luogo comunicato dall'Associazione, entro quindici giorni dalla richiesta, con modalità tali da non pregiudicare la riservatezza dei dati personali di terzi e il regolare funzionamento dell'Associazione.

ART. 25 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'art. 13 CTS e dalla normativa attuativa vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine consentito dalla legge in presenza di particolari esigenze.

Il bilancio e gli altri documenti soggetti a deposito sono trasmessi al RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

ART. 26 TRASPARENZA E ADEMPIMENTI AL RUNTS

L'Associazione adempie agli obblighi di trasparenza, pubblicità e deposito previsti dal Codice del



Terzo settore e dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante, o il soggetto a ciò legittimato, provvede agli aggiornamenti e ai depositi nel RUNTS nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni attuative.

ART. 27 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente quando richiesto dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 CTS e dalle disposizioni attuative vigenti.

In mancanza di indicazione dell'Assemblea, la devoluzione avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 28 REGOLAMENTI E NORMA DI RINVIO

Per disciplinare aspetti organizzativi e operativi non regolati dal presente statuto, l'Assemblea può approvare uno o più regolamenti, purché conformi alla legge e allo statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, i relativi decreti attuativi, il Codice civile e le altre disposizioni di legge applicabili.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS e la qualifica di Ente del Terzo settore acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell'Associazione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro.

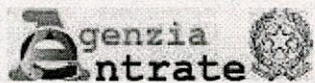
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 01/09/2026

Il Segretario

Ferla Roberto

Presidente

Sala Cristiana Maria Serafina



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CREMONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CREMA

Registrazione di Atto Privato

Il 04/09/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMZ , serie 3 , numero 299

data di stipula: 01/09/2026

ident.vo telematico: TMZ26L000299000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01609510191

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01609510191				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

